

Delibera n° 1586

Estratto del processo verbale della seduta del

24 agosto 2018

oggetto:

DPREG 141/2016 – PSR 2014-2020 – MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI INERENTI L'AMMISSIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI E LA CUMULABILITÀ DEGLI AIUTI DI CUI ALLE DGR 1439/2016, 1440/2016, 1438/2016, 2021/2016, 2546/2016, 2548/2016, 2624/2016, 39/2017, 786/2017, 2144/2017, 2301/2017, 2459/2017, 291/2018 E 556/2018 E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA DGR 2368/2016 IN RELAZIONE ALL'IMPEGNO ESSENZIALE DI DIVIETO DI DOPPIO FINANZIAMENTO.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare:

- l'articolo 37 concernente la disciplina degli strumenti finanziari sostenuti dai fondi SIE ed, in particolare, il paragrafo 9, ai sensi del quale la combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari può, alle condizioni di cui alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato, riguardare la stessa voce di spesa purché la somma di tutte le forme di sostegno combinate non superi l'importo totale della voce di spesa considerata;
- l'articolo 65, paragrafo 9, ai sensi del quale "la spesa che diventa ammissibile a seguito di una modifica apportata a un programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione";

- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema SFC in data 19 luglio 2018 ed, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, anche le tipologie di intervento 4.1.4 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione" e 4.2.3 "Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – Strumenti finanziari: fondo di rotazione";

- le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" sancite in Conferenza Stato regione nella seduta dell'11 febbraio 2016 ed, in particolare, il capitolo 3.17 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" che prevede, tra l'altro, nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, che le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti o postali intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;

- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 "Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico" ed, in particolare, l'articolo 73 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale), il quale al comma 2, lettera a) dispone che con regolamento di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del PSR, tra i quali anche le competenze spettanti alla Giunta regionale, comprendenti l'approvazione degli inviti;

- il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 14 luglio 2016, n. 31 (regolamento di attuazione)

ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera m), il quale individua tra le competenze delle strutture responsabili l'elaborazione di bandi e inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

- la deliberazione n.2368 del 9 dicembre 2016 concernente "DPREG 141/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Correzione di errori materiali e integrazioni di carattere non sostanziale della disciplina di cui alla DGR 1441/2016 concernente i casi di riduzione ed esclusione degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti" e, in particolare, l'allegato A con riferimento all'impegno essenziale a.2 – divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione, fatto salvo l'intervento 6.4.1 e alle modalità di verifica e controllo contenute nella relativa scheda a.2;

- le seguenti precedenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1439 del 28 luglio 2016 concernente "DPREG 141/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione bando tipologia di intervento 4.1.1 "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole";
- n. 1440 del 28 luglio 2016 concernente "DPREG 141/2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione bando tipologia di intervento 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole";
- n. 1438 del 28 luglio 2016 concernente "DPREG 141/2016. Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 4.2 - Investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
- n. 2021 del 28 ottobre 2016 concernente "DPREG 141/2016 - approvazione bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.2 "Diversificazione in attività agrituristiche, didattiche e sociali" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.";
- n. 2546 del 23 dicembre 2016 concernente "DPREG 141/2016 - approvazione bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 6.4.3 "Sviluppo di nuovi prodotti" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
- n. 2548 del 23 dicembre 2016 concernente "DPREG141/2016 - approvazione del bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 6.4.1 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di energie rinnovabili", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17.12.2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- n. 2624 del 29 dicembre 2016 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l'accesso individuale sotto misura 3.2 – sostegno per l'attività di informazione e promozione, svolta da associazioni di produttori nel mercato interno del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
- n. 39 del 13 gennaio 2017, avente ad oggetto "Dpreg 141/2016 - approvazione bando per l'accesso mediante i progetti di filiera agricola del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia";
- n. 786 del 28 aprile 2017 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020, bando di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 mediante il pacchetto giovani";
- n. 2144 del 6 novembre 2017 concernente "PSR 2014-2020. Bando per l'accesso alla misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, sottomisura 8.6 - sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste - tipologia di intervento 8.6.1 - tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. Approvazione.";
- n. 2301 del 22 novembre 2017 concernente "DPREG 141/2016 - bando per l'accesso alla tipologia di intervento 7.4.1 "Servizi di base a livello locale per la popolazione rurale" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione";
- n. 2459 del 7 dicembre 2017 concernente "Bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 7.6.1 "riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17.12.2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)";

- n. 291 del 16 febbraio 2018 concernente “Lr 4/2016, art 73 - Bando per l'accesso individuale alla misura 8 (investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.5 (sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali), tipologia di intervento 8.5.1 - investimenti per la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione”;
 - n. 556 del 15 marzo 2018 concernente “Bando per l'accesso individuale alla misura 8 (investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste), sottomisura 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento - tipologia di intervento 8.1.2 -imboschimento con specie idonee all'arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione.”;
- le previsioni contenute nei bandi sopra citati, concernenti la non ammissibilità dei pagamenti sostenuti mediante conti correnti cointestati e in particolare, gli articoli:
- 25 del bando di cui alla deliberazione n. 2624/2016 relativo alla misura 3.2;
 - 26 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 2021/2016, n. 2546/2016, n. 2548/2016, n. 786/2017 e n. 556/2018 relativi rispettivamente alle misure 6.4.2, 6.4.3, 6.4.1, pacchetto giovani e 8.1.2;
 - 27 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1438/2016, n. 2301/2017, n. 2459/2017 e n. 291/2018 relativi, rispettivamente, alle misure 4.2.1, 7.4.1, 7.6.1 e 8.5.1;
 - 28 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016, n. 1440/2016 e n. 2144/2017 relativi rispettivamente alle misure 4.1.1, 4.1.2 e 8.6.1;
 - 34 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017 relativo ai progetti di filiera;
- le previsioni contenute nei bandi sopra citati, concernenti il divieto di contribuzione in base al quale gli interventi finanziati in attuazione dei bandi medesimi non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico e, in particolare, gli articoli:
- 34 e 35 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016 relativi rispettivamente alle misure 4.1.1 e 4.1.2, nonché i relativi allegati F e G e, in particolare, le schede a.2 disciplinanti l'impegno essenziale previsto a carico del beneficiario concernente il divieto del doppio finanziamento e l'impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
 - 33 e 34 del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016 relativo alla misura 4.2, nonché il relativo allegato E e, in particolare la scheda a.2 disciplinante l'impegno essenziale previsto a carico del beneficiario concernente il divieto del doppio finanziamento e l'impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione;
 - 41 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017 relativo ai progetti di filiera;

Ritenuto necessario:

- allineare le modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a quanto previsto dalle “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020”;
- garantire la massima trasparenza nei confronti dei beneficiari delle misure interessate e, quindi, massima chiarezza in merito alla possibilità di combinazione dei benefici previsti dalle misure 4.1.1, 4.1.2 e 4.2.1 con quelli previsti dalle misure 4.1.4 e 4.2.3;
- sostituire l'impegno essenziale a.2 di cui all'allegato A alla deliberazione n.2368 del 9 dicembre 2016 con il seguente: “a.2 – divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione ad eccezione degli interventi 4.1.1 e 4.1.2 con l'intervento 4.1.4 e dell'intervento 4.2.1 con l'intervento 4.2.3, entro le percentuali previste, fatto salvo intervento 6.4.1”;
- modificare, in relazione alle modalità di rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, le previsioni dei bandi di cui sopra in coerenza con quanto previsto dalle citate “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” nel seguente modo:
 - all'articolo 25 del bando di cui alla deliberazione n. 2624/2016 sostituire il comma 3 con il seguente “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
 - all'articolo 26 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 2021/2016, n. 2546/2016, n. 2548/2016, n. 786/2017 e n. 556/2018 sostituire il comma 3 con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite

carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;

- all'articolo 27 dei bandi di cui alla deliberazione n. 1438/2016, n. 2301/2017 e n. 2459/2017 sostituire il comma 3 con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- all'articolo 27 del bando di cui alla deliberazione n. 291/2018 sostituire il comma 4 con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- all'articolo 28 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016 sostituire il comma 3 con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- all'articolo 28 del bando di cui alla deliberazione n. 2144/2017 sostituire il comma 4 con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- all'articolo 34 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017 sostituire il comma 3 con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;

- modificare, in relazione al divieto di doppio finanziamento, le previsioni dei bandi di cui sopra, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra richiamato, nonché con le ultime modifiche del PSR relative alla soppressione del divieto di combinazione del sostegno fornito attraverso sovvenzioni e fondo di rotazione in relazione alle voci di spesa di cui alle tipologie di intervento 4.1.4 e 4.2.3 sopra citate nel seguente modo:

- all'articolo 34 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016, sostituire il comma 1 con il seguente: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione, entro le percentuali previste”;
- all'articolo 35 del bando di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016, al punto 2 del comma 1, dopo le parole “per la medesima operazione finanziata” aggiungere le seguenti: “ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione, entro le percentuali previste”;
- all'articolo 33 del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016, sostituire il comma 1 con il seguente: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.2.3 Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – Strumenti finanziari: fondo di rotazione”, entro la percentuale prevista”;
- all'articolo 34 del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016, al punto 2 del comma 1, dopo le parole “per la medesima operazione finanziata” aggiungere le seguenti: “ad eccezione della tipologia di intervento 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli – Strumenti finanziari: fondo di rotazione, entro la percentuale prevista”;
- all'articolo 41 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017, sostituire il comma 1 con il seguente: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della

redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione per quanto riguarda le misure 4.1.1 e 4.1.2, nonché ad eccezione della tipologia di intervento 4.2.3 Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - Strumenti finanziari: fondo di rotazione per quanto riguarda la misura 4.2, nel rispetto delle percentuali previste”;

- sostituire, infine:

- la scheda a.2 dell'allegato A di cui alla deliberazione n.2368 del 9 dicembre 2016 con la scheda allegato A alla presente deliberazione;
- le schede a.2 degli allegati F e G dei rispettivi bandi di cui alle deliberazioni nn. 1439/2016 e 1440/2016 con i rispettivi allegati B e C alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la scheda a.2 dell'allegato E del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016 con l'allegato D alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti infine:

- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale di cui al Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
- lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti modifiche:

- a) all'allegato A della deliberazione n.2368 del 9 dicembre 2016 l'impegno essenziale a.2 è sostituito con il seguente: "a.2 – divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione ad eccezione degli interventi 4.1.1 e 4.1.2 con l'intervento 4.1.4 e dell'intervento 4.2.1 con l'intervento 4.2.3, entro le percentuali previste, fatto salvo intervento 6.4.1”;
- b) all'articolo 25 del bando di cui alla deliberazione n. 2624/2016 il comma 3 è sostituito con il seguente "Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- c) all'articolo 26 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 2021/2016, n. 2546/2016, n. 2548/2016, n. 786/2017 e n. 556/2018 il comma 3 è sostituito con il seguente: "Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- d) all'articolo 27 dei bandi di cui alla deliberazione n. 1438/2016, n. 2301/2017 e n. 2459/2017 il comma 3 è sostituito con il seguente: "Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- e) all'articolo 27 del bando di cui alla deliberazione n. 291/2018 il comma 4 è sostituito con il seguente: "Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- f) all'articolo 28 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016 il comma 3 è sostituito con il seguente: "Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
- g) all'articolo 28 del bando di cui alla deliberazione n. 2144/2017 il comma 4 è sostituito con il seguente: "Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti

intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;

- h)** all'articolo 34 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017, il comma 3 è sostituito con il seguente: “Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate o sostenuti mediante conti correnti intestati a soggetti diversi dal beneficiario. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato o cointestato al beneficiario”;
 - i)** all'articolo 34 dei bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016, il comma 1 è sostituito dal seguente: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione, nel rispetto delle percentuali previste”;
 - j)** all'articolo 35 del bando di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016, al punto 2 del comma 1, dopo le parole “per la medesima operazione finanziata” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione, nel rispetto delle percentuali previste”;
 - k)** all'articolo 33 del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016, il comma 1 è sostituito dal seguente: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.2.3 Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - Strumenti finanziari: fondo di rotazione, nel rispetto della percentuale prevista”;
 - l)** all'articolo 34 del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016, al punto 2 del comma 1, dopo le parole “per la medesima operazione finanziata” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione della tipologia di intervento 4.2.3 “Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - Strumenti finanziari: fondo di rotazione, nel rispetto della percentuale prevista”;
 - m)** all'articolo 41 del bando di cui alla deliberazione n. 39/2017, il comma 1 è sostituito dal seguente: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e 48 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, ad eccezione della tipologia di intervento 4.1.4 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole – Strumenti finanziari: fondo di rotazione per quanto riguarda le misure 4.1.1 e 4.1.2, nonché ad eccezione della tipologia di intervento 4.2.3 Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli - Strumenti finanziari: fondo di rotazione per quanto riguarda la misura 4.2, nel rispetto delle percentuali previste”;
 - n)** la scheda a.2 dell'allegato A di cui alla deliberazione n.2368 del 9 dicembre 2016 è sostituita con la scheda allegato A alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - o)** le schede a.2 degli allegati F e G dei rispettivi bandi di cui alle deliberazioni n. 1439/2016 e n. 1440/2016 sono sostituite rispettivamente con gli allegati B e C alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - p)** la scheda a.2 dell'allegato E del bando di cui alla deliberazione n. 1438/2016 è sostituita con l'allegato D alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2)** La presente deliberazione è pubblicata sul BUR.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE